



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica, 1 - 93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del reg. gen.

Data 10-02-2016

OGGETTO:

Approvazione Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia

L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di febbraio alle ore 18:30 e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, in seduta pubblica in sessione Ordinaria partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i signori:

VALENZA CALOGERO	P	SCIARRINO SAVERIO CRISTIANO	A
MARTORANA MARIA ASSUNTA ELISABETTA	A	MODICA ROBERTA	P
MUNI' VINCENZO	A	CASTIGLIONE JOSE'	A
CAPODICI DAVIDE	A	NIGRELLI GIANLUCA	P
MISURACA CALOGERO	P	SCHEMBRI CARMELO	P
VALENZA JESSICA	P	AMICO SALVUCCIO CALOGERO	A
MANCINO RUGGERO FRANCESCO	P	NIGRELLI SALVATORE	P
MISTRETTA SIMONE ENRICO	P	GUADAGNINO ENZO	P
GERACI GIANNI	A	VULLO VINCENZO DOMENICO	P
CASTIGLIONE SALVATORE QUARTO	A	DILENA GRAZIELLA	P

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. SALVATORE GAETANI LISEO

SOGGETTO PROPONENTE

AREA UFFICIO AREA TECNICA Data 04-02-2016 IL RESPONSABILE <hr/>	Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d. lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole (attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa) Addì, 04-02-2016 Il responsabile dell'Area <i>F.TO CARMELO ALBA</i> <hr/>
ORGANO POLITICO Giunta comunale Data IL SINDACO L'UFFICIO REDIGENTE	Parere in ordine alla regolarità contabile Visto Addì, 08-02-2016 Il responsabile dell'Area Finanziaria <i>F.TO LILLO LO PRESTI</i>

VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO, altresì, l'art. 125, comma 11, del d. lgs. surriferito, che consente l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per servizi e forniture di importo inferiore a euro 40.000,00;

VISTO il d.p.r.5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il "Testo del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", pubblicato sulla G.U.R.S. n.22 dell'1 giugno 2012 (supplemento ordinario n.2);

VISTO il decreto presidenziale Regione siciliana 31 gennaio 2012, n. 13 "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";

EVIDENZIATO che l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 stabilisce:

a) i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) in alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

DATO ATTO che le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella versione attualmente in vigore consentono ai comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

RAVVISATA la necessità di procedere, pertanto, all'approvazione di apposito regolamento per la disciplina dell'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia;

VISTO a tale riguardo lo schema di regolamento, composto da n.34 articoli, predisposto dagli uffici di concerto con l'Amministrazione comunale;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l. r. 16 dicembre 2008, n. 22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTO lo Statuto comunale vigente;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della l.r. n.10/1991 e successive modifiche, le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2-di approvare, di conseguenza, il "Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia", che composto da n.34 articoli, in allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3-di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della ripubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio on-line, giusta previsione in tal senso dell'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile;

CONSIGLIO COMUNALE del 10 febbraio 2016 ore 18.30/CC 12 - 2016/

Seduta pubblica

Sessione ordinaria

Presidente dott. Valenza Calogero

Consiglieri in carica n. 20
Consiglieri presenti n. 12
Consiglieri assenti n. 8 (Martorana, Munì, Capodici, Geraci, Castiglione S.,
Sciarrino, Amico, Castiglione J.)
Segretario verbalizzante dott. Salvatore Gaetani Liseo
Per l'amministrazione comunale sono presenti il sindaco Catania e gli assessori Territo, Canalella, Lo Conte e Mancuso.

OGGETTO: Approvazione regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia.
/Ai sensi dell'art.47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale gli interventi sono riportati nel verbale unico riepilogativo di seduta./

IL PRESIDENTE, in prosecuzione, passa alla trattazione dell'argomento posto al n. 15 ed anticipato al n. 12 dell'o.d.g. concernente l'oggetto dichiara, quindi, aperta la discussione ed illustra la proposta.

ACCERTATO che nessun consigliere chiede di intervenire, il presidente sottopone a votazione la proposta di cui all'oggetto. Procedutosi a votazione a scrutinio palese per appello nominale, si ottiene il seguente risultato accertato e proclamato dal presidente con l'assistenza degli scrutatori prima nominati.

Presenti	12
Assenti	8 (Martorana, Munì, Capodici, Geraci, Castiglione S., Sciarrino, Amico, Castiglione J.)
Votanti	12
Voti favorevoli	12

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione: "Approvazione regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia. come riportata nella prima parte del presente verbale;

PRESO atto degli interventi, come riportati, ai sensi dell'art.47, comma 4, del vigente regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, nel verbale unico riepilogativo di seduta;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la l. r. 16 dicembre 2008, n. 22 "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs. n.276/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dal responsabile dell'area tecnica, ing. Carmelo Alba;

VISTO l'esito della superiore votazione;

TUTTO ciò premesso e considerato;

DELIBERA

1-di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Approvazione regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia" di cui in premessa, che qui si intende integralmente riportata e trascritta.

2-di approvare, di conseguenza, il "regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia",

che composto da n. 34 articoli, in allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3-di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore a seguito della ripubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio on-line, giusta previsione in tal senso dell'art.10 delle disposizioni preliminari al codice civile.

ACCERTATO che nessun altro consigliere chiede di intervenire, il Presidente passa alla trattazione del punto successivo all'o.d.g.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO CALOGERO MISURACA

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT. CALOGERO VALENZA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO DOTT. SALVATORE GAETANI
LISEO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVA PER DECORRENZA DI 10 GIORNI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE

(Art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991)

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia del presente verbale di deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line il 04-03-2016 (n. 357/2016 reg. pubbl.) per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 357/2016 reg. pubbl.

Il sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno 04-03-2016 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi e che, entro tale termine, non sono state prodotte opposizioni.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI MUSSOMELI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI CALTANISSETTA

Piazza della Repubblica s.n.-93014-MUSSOMELI

tel.0934/961111- Fax 0934/991227

comunemussomeli@legalmail.it

Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

CAPO I - LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 3 - Limiti di importo dei lavori in economia
- Art. 4 - Tipologia dei lavori in economia
- Art. 5 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 6 - Lavori in economia mediante cottimo fiduciario
- Art. 7 - Programmazione
- Art. 8 - Lavori d'urgenza
- Art. 9 - Lavori di somma urgenza
- Art. 10 - Lavori di urgenza o di somma urgenza ordinati dal sindaco
- Art. 11 - Annotazione dei lavori in economia
- Art. 12 - Buoni-ordinativi di fornitura per lavori eseguiti in amministrazione diretta
- Art. 13 - Lavori non contemplati nella perizia – progetto
- Art. 14 – Perizie suppletive
- Art. 15 - Pagamenti dei lavori a cottimo - Certificato di regolare esecuzione
- Art. 16 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
- Art. 17 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
- Art. 18 - Inadempimento dei contratti di cottimo

CAPO II - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 19 - Limiti di importo delle forniture e dei servizi in economia
- Art. 20 - Tipologia delle forniture in economia
- Art. 21 - Tipologia dei servizi in economia
- Art. 22 - Servizi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 23 - Forniture e servizi mediante cottimo fiduciario
- Art. 24 - Servizi di ingegneria e tecnici
- Art. 25 - Verifica conformità forniture e servizi – Pagamenti

CAPO III - NORME GENERALI

- Art. 26 - Requisiti – Divieto revisione prezzi
- Art. 27 - Forma degli atti di cottimo fiduciario
- Art. 28 - Divieto di frazionamento e obbligo di rendicontazione
- Art. 29 - Aree competenti - Responsabile del procedimento
- Art. 30 - Determinazione a contrarre
- Art. 31 - Garanzie
- Art. 32 - Penali – Risoluzione del contratto
- Art. 33 - Pubblicità del regolamento

Art. 34 - Rinvio, abrogazioni ed entrata in vigore

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e dalle disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento sui contratti pubblici), come recepiti in Sicilia con legge regionale 12 luglio 2011, n.12 e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione adottato con decreto presidenziale del 31 gennaio 2012 n.13.

Art. 2 - Modalità di esecuzione in economia

1. Le acquisizioni in economia lavori, servizi e forniture possono essere effettuate:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta le acquisizioni per le quali non occorre l'intervento di alcun operatore economico. Esse sono eseguite a cura del responsabile del procedimento, allo scopo sono impiegati materiali, mezzi e quanto altro occorra in proprietà del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale comunale o eventualmente assunto appositamente.
3. Sono a cottimo fiduciario le acquisizioni effettuate mediante l'affidamento a terzi.

CAPO I - LAVORI IN ECONOMIA

Art. 3 - Limiti di importo dei lavori in economia

1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa.
2. I lavori assunti a mezzo di cottimo fiduciario non possono superare l'importo complessivo di euro 40.000,00 IVA esclusa.
3. Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art.131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente Regolamento.

Art. 4 - Tipologia dei lavori in economia

1. Sono eseguibili in economia le seguenti tipologie di lavori ciascuna di importo complessivo non superiore a quelli indicati al precedente articolo:
 - a) riparazioni urgenti delle strade comunali e loro pertinenze per guasti causati da frane, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc., nei limiti strettamente necessari per ristabilire il transito;
 - b) manutenzione delle strade, comprendente spargimento della ghiaia e del pietrisco, rappezzi dei tronchi asfaltati o bitumati, sistemazione di cunette e di condotti, piccole riparazioni ai manufatti, sistemazione delle banchine, regolazione delle scarpate;
 - c) manutenzione di fontane, fossi, canali alvei e relativi manufatti;
 - d) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di terreni inondati;
 - e) manutenzione dei fabbricati di proprietà comunale e loro pertinenza;
 - f) messa in sicurezza, puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti pericolanti con lo sgombero di relativi materiali;
 - g) lavori da eseguirsi d'urgenza, quando non vi sia il tempo ed il modo di procedere all'appalto, oppure quando siano stati infruttuosamente esperite le procedure ad evidenza pubblica e, in entrambi i casi, non abbiano avuto buon esito le trattative private;
 - h) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti e alle ordinanze del Sindaco o dei Responsabili di area;

- i) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione di immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, presi in locazione ad uso degli uffici nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
- l) lavori di conservazione, manutenzione ordinaria, adattamenti e riparazione dei beni demaniali con relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, nonché dei beni pertinenti il patrimonio comunale;
- m) manutenzione di caditoie, tombini, fognature di competenza comunale e dei bagni pubblici;
- n) manutenzione degli impianti elettrici e affini, idrici e termici, di fabbricati comunali, nonché degli impianti di pubblica illuminazione;
- o) manutenzione dei giardini, viali, parchi e ville comunali, passeggi, piazze pubbliche e impianti sportivi;
- p) manutenzione del cimitero;
- q) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- r) lavori e forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- s) provviste, lavori e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporta danni al Comune o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- t) lavori di completamento di riparazione in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell'appaltatore;
- u) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- v) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- z) lavori pubblici di cui all'articolo 198 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive, nonché all'esecuzione di scavi archeologici.

Art. 5 - Lavori in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i lavori vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume, nelle forme consentite dalla legge, per il tramite del responsabile di area competente, il personale necessario. Provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.
2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti con le modalità indicate nel presente Regolamento.
3. Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutti i lavori per i quali:
 - a) la progettazione non sia stata eseguita a cura dell'ufficio comunale;
 - b) non siano disponibili le attrezzature ed assicurata una organizzazione adeguata.
4. Di quanto prescritto al comma precedente deve essere dato atto nella determinazione di cui all'articolo 30.

Art. 6 - Lavori in economia mediante cottimo fiduciario

1. L'affidamento dei lavori a cottimo per importi inferiori ad euro 40.000,00 IVA esclusa, si può effettuare, previa adeguata motivazione, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile dell'area a seguito di ricerca informale mediante indagine di mercato o attingendo agli elenchi di operatori economici se costituiti.
2. La richiesta di preventivo è effettuata anche in via informale e deve contenere, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'intervento;
 - b) l'elenco dei prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le modalità di pagamento;
 - d) i tempi di consegna dei lavori e delle eventuali forniture e servizi strumentali all'esecuzione dei lavori stessi.
3. I nominativi degli operatori economici da invitare (in numero non inferiore a cinque se sussistenti) a presentare offerta sono individuati dal Responsabile sulla base di indagini di mercato ovvero, attingendo, agli elenchi di operatori economici dell'Amministrazione se costituiti nei modi di cui al successivo comma 5.
4. L'invito degli operatori economici a presentare offerta è effettuato sulla base dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Nello specifico, ogni operatore economico nell'anno solare non può essere affidatario di lavori, forniture e servizi per un importo superiore ad euro 40.000,00. Resta inteso, per il principio di rotazione, che l'affidatario di un contratto potrà essere invitato a presentare una nuova offerta solo dopo che tutti gli altri iscritti soggetti iscritti siano stati invitati almeno una volta.

Nel caso di indagine di mercato, la lettera di invito a presentare offerta, trasmessa a mezzo posta, telegramma, telefax o altro dispositivo elettronico idoneo, deve contenere:

- a) l'oggetto dei lavori da realizzare con l'indicazione del codice C.I.G.;
- b) le caratteristiche tecniche e eventuali indicazioni concernenti il DUVRI;
- c) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA e i costi della sicurezza dell'impresa ed i costi della manodopera;
- d) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
- e) il termine di presentazione delle offerte nonché il giorno, luogo ed orario di apertura delle offerte;
- f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- g) l'indicazione del termine per l'esecuzione dei lavori;
- h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- i) gli elementi di valutazione nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- m) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento ed il diritto dell'Amministrazione di risolvere in danno il contratto ai sensi del successivo art.32;
- n) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
- o) l'indicazione dei termini di pagamento;
- p) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
- q) riferimento all'eventuale contribuzione a favore dell'Autorità;
- r) aspetti inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- s) autocertificazione inerente il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi o DURC in corso di validità.

5. Il Comune predisporre elenchi aperti di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individua gli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di cottimo fiduciario. Agli iscritti in tali elenchi e ai soggetti comunque invitati, sarà richiesto di documentare il possesso di particolari requisiti speciali (quali la proprietà di mezzi ed idonee attrezzature ai sensi del d. lgs n.81/2008) in ragione del tipo di appalto. Gli elenchi di operatori economici di cui al presente comma saranno aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso all'uopo predisposto dal Comune. Per l'iscrizione agli elenchi di cui al presente comma, gli operatori autocertificano il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art.38 del codice dei contratti.

6. Nel caso di lavori di urgenza o di somma urgenza di cui ai successivi articoli 8 e 9, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, deve essere confermato in forma scritta entro il primo giorno feriale successivo.

7. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte all'impresa che ha presentato l'offerta più conveniente.

8. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il criterio del prezzo più basso sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art.19, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12.

9. La procedura di acquisti in economia può essere effettuata, in tutto o in parte, attraverso i sistemi telematici di negoziazione e di scelta del contraente ai sensi di quanto disposto in materia dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

10. Le offerte pervenute sono raccolte agli atti della relativa pratica.

11. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

Art. 7 - Programmazione

1. L'amministrazione, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, individua nel programma annuale dei lavori, l'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.

2. In sede di bilancio annuale, l'amministrazione individua altresì un apposito stanziamento per gli interventi in economia "*non prevedibili*", tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite agli esercizi precedenti.
3. La pubblicazione dell'elenco annuale costituisce assolvimento dell'obbligo della garanzia di una pubblicità adeguata in applicazione dei principi di trasparenza e di proporzionalità.

Art. 8 - Lavori d'urgenza

1. Ove l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale riportante i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato.
3. Al verbale è allegata una perizia estimativa dei lavori ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della relativa spesa.

Art. 9 - Lavori di somma urgenza

1. Nei casi di lavori di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione che per primo si reca sul luogo, può disporre contemporaneamente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo 8, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 40.000,00 IVA esclusa o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico che è incaricato di recarsi sul luogo, oppure incaricato dal R.U.P.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, il R.U.P. ingiunge l'esecuzione dei lavori ai prezzi fissati dalla stazione appaltante, ferma restando la facoltà dell'appaltatore di formulare riserva. Ove l'affidatario non iscriva riserva negli atti contabili nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sui contratti di lavori pubblici, i prezzi si intendono definitivamente accettati.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, all'amministrazione ai fini della copertura della relativa spesa ed alla approvazione dei lavori.
5. Se i lavori iniziati per motivi di somma urgenza non vengono approvati dall'Amministrazione occorre comunque procedere alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori effettivamente realizzati.
6. Ai sensi dell'articolo 191, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

Art. 10 - Lavori di urgenza o di somma urgenza ordinati dal sindaco

1. Qualora i lavori di urgenza di cui all'articolo 8 e quelli di somma urgenza di cui all'articolo 9 siano ordinati dal sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 54, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, lo stesso sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui al presente regolamento qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali.
2. Il responsabile del servizio o del procedimento provvede tempestivamente alla regolarizzazione di quanto effettuato ai sensi del comma 1.

Art. 11 - Annotazione dei lavori in economia

1. L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:
 - a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti in appalto;
 - b) se in amministrazione diretta, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste.Le firme dell'affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio o buono separato.
2. L'annotazione avviene in un apposito registro; per le minute spese il direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata dai documenti giustificativi di spesa.

Art. 12 - Buoni-ordinativi di fornitura per lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. Qualora per le forniture accessorie alla esecuzione di lavori in amministrazione diretta vengano utilizzati buoni-ordinativi, questi sono staccati da appositi blocchi a madre e figlia, con numerazione progressiva, recanti la convalida del responsabile del procedimento.
2. Detti buoni devono poi essere restituiti all'ufficio a corredo della regolare fattura.

Art. 13 - Lavori non contemplati nella perizia - progetto

1. Quando nel corso dell'esecuzione dei lavori risulti la necessità di lavori o forniture non previsti, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposita determinazione del responsabile della posizione organizzativa interessata.

Art. 14 - Perizie suppletive

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si accerti che la somma per essi prevista risulti insufficiente, si provvede mediante perizia suppletiva, approvata con determinazione del responsabile della posizione organizzativa interessata, su proposta del responsabile del procedimento, che autorizza e finanzia la maggiore spesa occorrente.
2. In nessun caso la spesa complessiva può superare del 10 per cento quella debitamente autorizzata nei limiti fissati al precedente articolo 3, né può eseguirsi alcun cambiamento nel tracciato, forma o qualità dei lavori e materiali previsti nel progetto o nella perizia approvata, salvo quanto rientra nella discrezionalità del direttore dei lavori - responsabile del procedimento, con l'osservanza delle limitazioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Art. 15 - Pagamenti dei lavori a cottimo - Certificato di regolare esecuzione

1. Per i lavori a cottimo, il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi, dispone con atto di liquidazione del responsabile il pagamento di rate di acconto o del saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2. I pagamenti sono contabilizzati con rendiconti corredati dei certificati sull'avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti, ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, che devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti. Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sottoscrizione.
3. Al rendiconto finale delle spese di cui al successivo articolo 17 deve essere allegato il certificato di regolare esecuzione.

Art. 16 - Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. Il pagamento per fornitura di materiale, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene sulla base di fatture presentate dai creditori unitamente all'ordine di fornitura, liquidate nel rispetto di quanto previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 17 - Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1. Il responsabile del procedimento, ultimati i lavori, esegue il conto finale unendovi tutti i documenti in appoggio, il riepilogo delle anticipazioni avute e l'importo di tutti i pagamenti effettuati, ed una relazione nella quale indica:
 - a) i dati del preventivo - progetto e relativi stanziamenti;
 - b) le eventuali perizie suppletive;
 - c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
 - d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
 - e) le eventuali proroghe autorizzate;
 - f) le assicurazione degli operai;
 - g) gli eventuali infortuni;
 - h) i pagamenti in acconto;
 - i) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
 - l) i periodi di collaudo;
 - m) le eventuali riserve;
 - n) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
2. Alla relazione di cui al comma 1 è unita la liquidazione finale del direttore dei lavori che indica i lavori eseguiti per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il

responsabile del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti contenuti nella relazione.

3. Alla relazione è altresì allegato il certificato di cui all'articolo 15.

Art. 18 - Inadempimento dei contratti di cottimo

1. Ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'amministrazione.

CAPO II - FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 19 - Limiti di importo delle forniture e dei servizi in economia

1. Le acquisizioni di beni e servizi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa.

2. Le acquisizioni di beni e servizi a mezzo di cottimo fiduciario non possono superare l'importo complessivo di euro 40.000,00 IVA ed oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali obbligatori esclusi. Per i servizi di cui allegato II B del codice dei contratti, sottratti alle disposizioni sulla centrale unica di committenza, si procederà mediante cottimo fiduciario nei limiti di valore di cui all'art. 125, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 (euro 211.000,00) e con i criteri di cui al comma 11 dello stesso articolo (ad eccezione dei servizi socio assistenziali per cui è possibile ai sensi dell'art.15 l.r.n.4/1996 il ricorso alla procedura negoziata entro il limite di 400.000 Ecu).

3. Il limite di importo di cui al comma 2 è automaticamente adeguato alla revisione periodica delle soglie di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Art. 20 - Tipologia delle forniture in economia

1. Sono eseguibili in economia le seguenti forniture nei limiti di importo stabiliti nel precedente articolo 19:

- a) assunzioni in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi, l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, nell'interesse dell'amministrazione, quando non vi siano disponibili, sufficienti, ovvero idonei locali;
- b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione;
- c) acquisto di libri, riviste, giornali, su supporto cartaceo ed elettronico, e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- d) lavori di stampa, tipografia, litografia e prodotti multimediali di comunicazione;
- e) acquisto e noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi dell'amministrazione comunale;
- f) spese postali, telefoniche, telematiche e telegrafiche;
- g) acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavoro e servizi in amministrazione diretta;
- h) spese per l'effettuazione di indagini, studi e rilevazioni;
- i) spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- l) spese per statistiche;
- m) anticipazioni di spese per il normale funzionamento dei servizi in economia e gestioni speciali, in conformità ai regolamenti vigenti;
- n) anticipazioni di spese che non potrebbero essere rinviate senza arrecare un danno al comune;
- o) spese inderogabili ed urgenti per il normale funzionamento degli uffici e servizi comunali quali: valori bollati, svincoli pacchi postali, spese contrattuali, riparazioni macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze, anticipazioni al personale per viaggi e trasferte;
- p) provviste combustibili per riscaldamento e rifornimenti carburanti per tutti gli automezzi comunali;
- q) provvista vestiario ai dipendenti comunali, comprese fondine, cinturoncini, gradi etc, le calzature, i cappelli, i caschi etc.;
- r) fornitura segnaletica stradale verticale ed orizzontale, nonché strumentistica per la rilevazione degli incidenti stradali, nonché per l'espletamento della viabilità;
- s) fornitura veicoli;
- t) fornitura strumentazione in generale per l'espletamento dei compiti di polizia stradale (etilometro, etc.);

- u) provvista generi alimentari per le mense scolastiche e in genere beni per la gestione delle mense o per la distribuzione di pasti o altri beni di conforto; fornitura derrate alimentari per la scuola materna e scuola elementare;
- v) vendita beni mobili non più utilizzabili con relative variazioni nell'inventario;
- z) forniture da eseguirsi con le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
- aa) forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- bb) forniture di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
- cc) forniture, quando non sia stabilito che debbono essere eseguite in danno dell'appaltatore, nei casi di risoluzione del contratto o per assicurarne l'esecuzione nel tempo previsto;
- dd) forniture per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale;
- ee) fornitura di mobili d'ufficio, acquisto di materiale di cancelleria; fornitura arredi e attrezzatura di ogni genere per scuole ed asilo nido;
- ff) fornitura apparati radio;
- gg) fornitura e manutenzione di materiale informatico, hardware e software;
- hh) fornitura, manutenzione riparazione di attrezzatura antincendio;
- ii) fornitura prodotti e strumentazione in genere per la pulizia, derattizzazione, disinquinamento e disinfestazione delle infrastrutture e dei mezzi, spese per l'illuminazione e la climatizzazione di locali, spese per la fornitura di acqua, gas e di energia elettrica, anche mediante l'acquisto di macchine, e relative spese di allacciamento;
- ll) fornitura di farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e para-medicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o di servizi socio-assistenziali; fornitura materiale igienicosanitario per asilo nido e scuole elementari;
- mm) fornitura di beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale; fornitura di materiali didattici e materiali di merceria per asili nido;
- nn) fornitura di attrezzature ordinarie o speciali per il carico e lo scarico dei materiali e per il trasporto di qualsiasi genere;
- oo) fornitura oggettistica ed attrezzature varie per la protezione dell'ambiente;
- pp) fornitura infissi, porte, vetri etc.;
- qq) fornitura di attrezzature e materiale per biblioteche in genere;
- rr) fornitura di attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani e delle aree verdi relative alle scuole e agli asili nido, per l'arredo urbano in genere e per gli impianti sportivi;
- ss) fornitura di sabbia, ghiaia, pietrisco ed altri inerti per la sistemazione di strade e piazze e per le aree verdi relative alle scuole e agli asili nido;
- tt) fornitura di coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- uu) fornitura di apparati, strumentazione, strutture, varchi, etc., comprensivi o meno di hardware e software, per la viabilità in genere;
- vv) fornitura di attrezzature e/o arredi per l'allestimento di sale adibite alla realizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, eventi ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- zz) fornitura di beni assimilabili non compresi nelle tipologie di cui sopra rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 21 - Tipologia dei servizi in economia

1. Sono eseguibili in economia i seguenti servizi nei limiti di importo stabiliti nel precedente articolo 19:

- a) prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'amministrazione o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
- b) servizi di qualsiasi natura per i quali siano state esperite infruttuosamente le procedure ad evidenza pubblica e non possa esserne differita l'esecuzione;
- c) servizi necessari per la corretta gestione dei servizi produttivi, nonché dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese le eventuali refezioni o mense;
- d) manutenzione e riparazione di mezzi di trasporto, mobili, macchine e attrezzi di qualsiasi genere, di proprietà comunale;
- e) manutenzione di arredi interni ed esterni dei palazzi di proprietà del Comune, di scuole ed asili nido;
- f) servizio di trasporto terrestre ed aereo di qualsiasi genere, spedizioni, noli, carico e scarico, imballaggio, facchinaggio, immagazzinamento;
- g) spese per onoranze funebri;
- h) riparazioni, anche con acquisto di pezzi di ricambio ed accessori;
- i) spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
- l) noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, radiotelegrafici elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora e per elaborazione dati;
- m) noleggio di macchine da stampa, da riproduzione grafica, da scrivere, da calcolo, da microfilmatura di sistemi di scrittura, di apparecchi fotoriproduttori;
- n) spese di traduzione, copia ed interpretariato nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale da liquidare, in ogni caso, dietro presentazione di fattura;
- o) recupero e trasporto di materiali di proprietà comunale e loro sistemazione nei magazzini comunali;
- p) servizi assicurativi, bancari e finanziari;
- q) servizi informatici ed affini;
- r) servizi socio-assistenziali (per l'importo di 400.000 ECU);
- s) servizi connessi alla gestione del verde e dell'arredo urbano;
- t) servizi di ricerca e sviluppo;
- u) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- v) incarichi legali;
- z) servizi di restauro in genere;
- aa) servizi topografici e di investigazione del terreno;
- bb) servizi di consulenza gestionale ed affini;
- cc) servizi pubblicitari in genere compresa la divulgazione di bandi di concorso e di appalto a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione;
- dd) eliminazione di scarichi e rifiuti, disinfestazioni e servizi analoghi;
- ee) servizio di pulizia e di ristorazione;
- ff) servizi per l'organizzazione e/o la realizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, eventi ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, non compresi nei precedenti;
- gg) servizi grafici;
- hh) servizi raccolta fondi e reperimento risorse;
- ii) servizi di assistenza alla progettazione in occasione di bandi nazionali, comunitari, internazionali, programmi di finanziamento, piani di sviluppo, ecc.
- ll) servizi di trasporto non compresi nella convenzione del Trasporto pubblico locale;
- mm) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza;
- nn) servizi relativi all'istruzione compresa la gestione di corsi di qualunque genere e grado;
- oo) servizi sanitari;
- pp) servizi ricreativi, culturali e sportivi;
- qq) servizi cimiteriali;
- rr) servizi di tappezzeria, fabbro, falegname, idraulico;
- ss) servizi fotografici, informativi e di stampa;
- tt) servizi di dietetica e di igiene degli alimenti relativi alle mense scolastiche e agli asili nido;
- uu) servizi ausiliari/generali da svolgere presso servizi per la prima infanzia;
- vv) servizio di raccolta, trasporto, conferimento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e raccolta differenziata se di competenza comunale;

zz) servizi assimilabili non compresi nelle tipologie di cui sopra rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali.

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 22 - Servizi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando i servizi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, ove non fosse possibile eseguirli con il personale dipendente, assume, nelle forme consentite dalla legge, per il tramite del Responsabile di area competente, il personale necessario.

Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e dei mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi di trasporto occorrenti.

2. I materiali, attrezzi impiegati, mezzi d'opera e di trasporto necessari sono forniti con le modalità indicate nel presente regolamento.

3. Sono sempre esclusi dalla forma di amministrazione diretta tutti i servizi per i quali non siano disponibili le attrezzature ed un'organizzazione adeguata.

4. Di quanto prescritto al comma precedente deve essere dato atto nella determinazione di cui al successivo articolo 30.

Art. 23 - Forniture e servizi mediante cottimo fiduciario

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, questo Comune, limitatamente ai prodotti ivi inclusi:

- può ricorrere alle convenzioni Consip Spa.;

- comunque, in caso di acquisti in maniera autonoma, sono utilizzati i parametri di qualità e di prezzo, come limite massimo, per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni i provvedimenti con cui viene disposto di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4 del medesimo art. 26. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del dpr 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3 del medesimo art. 26.

Non soggiacciono alla disciplina di cui ai commi precedenti:

a) l'acquisto di beni e prodotti non compresi nelle convenzioni Consip Spa;

b) l'acquisto di beni speciali, intendendo per tali quei beni che, per la loro tipologia e peculiarità, sono offerti solo da imprese altamente specializzate e non sostituibili con prodotti in comune commercio.

2. L'affidamento di forniture e servizi per importi inferiori ad euro 40.000,00 IVA esclusa, si effettua mediante affidamento diretto, da parte del Responsabile dell'area, a seguito di ricerca informale e/o trattativa diretta (quando ne sussistono i relativi presupposti, che vanno in tutti i casi esplicitati nella determina a contrarre) attingendo agli elenchi di operatori economici costituiti nei modi indicati all'art. 6, comma 5, previa attestazione della congruità dei prezzi praticati, rilasciata dal Responsabile del procedimento anche nel rispetto dei parametri di prezzo e qualità fissati alla luce di eventuali convenzioni attive con la Consip.

3. I nominativi degli operatori economici da invitare (in numero non inferiore a cinque se sussistenti) a presentare offerta sono individuati dal Responsabile sulla base di indagini di mercato ovvero, attingendo, agli elenchi di operatori economici dell'Amministrazione se costituiti nei modi di cui all'art. 6, comma 5.

4. L'invito degli operatori economici a presentare offerta è effettuato sulla base dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Nello specifico, ogni operatore economico nell'anno solare non può essere affidatario di lavori, forniture e servizi per un importo superiore ad euro 40.000,00. Resta inteso, per il

principio di rotazione, che l'affidatario di un contratto potrà essere invitato a presentare una nuova offerta solo dopo che tutti gli altri iscritti soggetti iscritti siano stati invitati almeno una volta.

5. L'amministrazione si riserva la facoltà di negoziare il contratto con l'offerente che ha offerto le condizioni più vantaggiose.

6. La richiesta di preventivo è effettuata anche in via informale. In tal caso il preventivo offerta inviato dalla ditta contraente deve contenere, a titolo indicativo e non esaustivo, i seguenti elementi:

- a) l'oggetto del servizio o della fornitura con l'indicazione del codice CIG;
- b) l'elenco dei prezzi unitari e/o l'importo di quelli a corpo;
- c) le modalità di pagamento;
- d) i tempi di consegna delle forniture o dei servizi.
- e) dichiarazione, ai sensi del dpr n.445/2000 di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

7. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato l'offerta più conveniente.

8. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il criterio del prezzo più basso sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto previsto dall'art.19, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. In quest'ultimo caso, la lettera di invito deve indicare anche i criteri di valutazione e la relativa ponderazione.

9. L'esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post informazione mediante pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione.

Ai sensi dell'art. 85, comma 13, del Codice dei contratti e dell'art. 335 del Regolamento attuativo del Codice, nonché della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, da questa amministrazione, avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l'utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, questa amministrazione può utilizzare il mercato elettronico di cui all'art. 328 del Regolamento attuativo del Codice.

Art. 24 Servizi di ingegneria e tecnici

1. I servizi di ingegneria e tecnico-professionali in via prioritari vengono espletati dall'ufficio tecnico dell'Ente o di altre amministrazioni pubbliche, e in subordine, in caso di carenza di organico, difficoltà di rispettare i tempi, interventi di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ed anche per progetti integrati in cui sia necessario l'apporto di una pluralità di competenze, possono essere affidati in economia per un importo massimo pari ad euro 40.000,00 IVA esclusa, facendo ricorso di norma all'albo (aperto) dei professionisti di fiducia dell'Amministrazione comunale, da costituirsi a seguito dell'approvazione del presente regolamento. L'individuazione del professionista cui affidare il singolo incarico professionale avverrà mediante procedura negoziata invitando almeno 5 professionisti con contestuale pubblicazione sul sito e all'albo pretorio del comune della lettera d'invito, che consentirà ai soli iscritti all'albo aperto dei professionisti di cui sopra, di formulare offerta. A tale procedura si applicheranno le norme di cui all'art. 86 del codice. In presenza di incarichi il cui corrispettivo sia pari o inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00), nel rispetto dei principi trasparenza, rotazione e parità di trattamento, il RUP individua nell'ambito dell'albo aperto in parola il professionista da nominare.

Art. 25 - Verifica conformità forniture e servizi - Pagamenti

1. Il responsabile del procedimento verifica la corrispondenza della fornitura e del servizio all'ordine, sia per quanto riguarda la quantità e la qualità delle prestazioni rese, sia per quanto attiene alla conformità dei prezzi praticati rispetto all'offerta economica.

2. A seguito dell'esito positivo della verifica, il Responsabile di cui al comma precedente riporta sulla fattura il proprio benessere alla liquidazione.

3. Qualora il responsabile del procedimento riscontri inadempimenti, irregolarità o manchevolezze di qualsiasi natura, questi invita l'affidatario, a mezzo PEC o di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad ottemperare agli obblighi contrattuali entro e non oltre il termine congruo stabilito nella lettera dal responsabile medesimo. Nel caso in cui l'affidatario non adempia a quanto richiesto, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto ai sensi successivo articolo 32.

4. I pagamenti degli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal relativo contratto, a decorrere dalla data dell'esito positivo della verifica della conformità della prestazione.

CAPO III - NORME GENERALI

Art. 26 - Requisiti – Divieto revisione prezzi

1. L'affidatario dei lavori, dei servizi e delle forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163
2. Agli affidamenti oggetto del presente regolamento è esclusa ogni possibilità di revisione dei prezzi.

Art. 27 - Forma degli atti di cottimo fiduciario

1. L'affidamento di interventi in economia con il sistema del cottimo fiduciario avviene mediante stipula di apposito atto di cottimo in forma scritta, secondo le seguenti tipologie contrattuali:
 - a) per importi inferiori ad euro 10.000,00, IVA esclusa, relativamente a lavori, forniture e servizi, mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito o mediante apposito scambio di lettere commerciali, anche a mezzo fax ,con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione di lavori e la fornitura dei beni o dei servizi;
 - b) per importi pari o superiori ad euro 10.000,00, IVA esclusa, e sino all'importo di euro 40.000,00 IVA esclusa relativamente a lavori, forniture e servizi, mediante scrittura privata con firme autenticate.
2. Nell'atto di cui al comma 1 intervengono il Responsabile dell'area competente, che ne assume personalmente la responsabilità e la ditta contraente. A titolo indicativo e non esaustivo il contratto deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'elenco dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - b) i prezzi unitari per i lavori, le forniture ed i servizi a misura, e l'importo di quelli a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori, delle forniture e dei servizi;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
 - g) le garanzie richieste;
 - h) quanto altro ritenuto necessario dall'amministrazione.

Art. 28 - Divieto di frazionamento e obbligo di rendicontazione

1. È vietato l'artificioso frazionamento degli interventi in economia allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 29 - Aree competenti - Responsabile del procedimento

1. L'Area comunale che gestisce i lavori pubblici è responsabile dei lavori di cui al precedente capo I, dalla stessa eseguiti in economia.
2. Tutte le aree dell'Amministrazione sono responsabili dell'esecuzione in economia dei servizi e delle forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00 IVA esclusa e vi provvedono in via autonoma.
3. La procedura di affidamento di ciascun intervento realizzato a mezzo di cottimo fiduciario di cui ai precedenti punti 6.2 e 23.2, è disciplinata nella relativa lettera di invito a presentare offerta.
4. Il responsabile del procedimento viene individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n.10/1991 e successive modifiche ed integrazioni.
Per gli affidamenti di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Area che attiva la procedura di affidamento in economia, ovvero la persona da questi nominata.

Art. 30 - Determinazione a contrarre

1. La determinazione a contrarre di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 deve contenere:
 - a) l'esatta indicazione degli interventi da realizzare;
 - b) le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento ed il fine;
 - c) l'importo presunto della spesa;
 - d) le caratteristiche tecniche dell'intervento;
 - e) l'attestazione che il procedimento rientra nelle fattispecie previste dal presente regolamento;

- f) la forma di esecuzione degli interventi, se cioè gli stessi si eseguiranno in amministrazione diretta o a cottimo;
- g) l'intervento/il capitolo di bilancio sui quali prenotare la spesa.
2. L'affidamento diretto da parte del responsabile del servizio deve essere adeguatamente motivato, nella determinazione stessa.

Art. 31 - Garanzie

1. L'affidatario dei lavori in economia di importo pari o superiore a euro 10.000,00 IVA esclusa, è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con la stipula del contratto di cottimo fiduciario nella misura del 10% dell'importo netto dei lavori. Mentre per i servizi e le forniture l'obbligo della costituzione di detta garanzia si applicherà per importi pari o superiori a 20.000,00 IVA esclusa.

Art. 32 - Penali – Risoluzione del contratto

1. In caso di ritardi, imputabili all'impresa incaricata della esecuzione degli interventi, si applicano le penali stabilite nel relativo contratto, determinate in conformità del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. In siffatto caso e nei casi previsti da ciascun contratto di cottimo, il responsabile del procedimento, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza effetto, ha facoltà di risolvere il contratto e di disporre l'esecuzione in economia, di tutto o parte dei lavori, della fornitura o del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art. 33 - Pubblicità del regolamento

1. Il presente regolamento è pubblicato sul sito on-line istituzionale del comune di Mussomeli nella sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 34 - Rinvio, abrogazioni ed entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia di lavori, servizi e forniture in economia di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e le disposizioni di cui al decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come recepite in Sicilia con legge regionale 12 luglio 2011, n.12.

2. Il rinvio operato dal presente regolamento a norme di legge si intende in modo dinamico.

3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuare dopo l'approvazione della relativa deliberazione di adozione.

4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si considera abrogata ogni disposizione regolamentare in quanto incompatibile con il presente atto.